



Consiglio Notarile di Pordenone

TESTAMENTO BIOLOGICO DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

ISTRUZIONI PER L'USO A CURA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI PORDENONE (AVVERTENZE E CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE)

Cos'è l'autodeterminazione del paziente

Gli sviluppi di scienza e medicina hanno consentito nuove possibilità di trattamento e cura dei malati gravi o terminali.

Rispetto al passato, si sono modificati anche gli orientamenti dei pazienti, i quali, oltre alle cure mediche più appropriate, chiedono e hanno diritto di ottenere anche la considerazione e il rispetto delle proprie idee ed opinioni: le decisioni del paziente si fondano sulla sua personale visione della vita, sulle sue aspettative, sui suoi bisogni, desideri ed opinioni religiose.

Il presupposto del consenso informato

Spesso i desideri dei pazienti sono orientati al rifiuto di essere sottoposti a misure di mantenimento della vita che comportino la necessità di rimanere collegati a macchinari e tubi vari. Prima di redigere il proprio testamento biologico è opportuno documentarsi, recandosi, se possibile, dal proprio medico curante (o altro medico di fiducia) per **chiedere e ottenere chiarimenti e delucidazioni** circa il contenuto e il significato effettivo delle disposizioni da impartire attraverso il testamento biologico, facendo eventualmente riferimento al modulo che viene fornito unitamente alle presenti istruzioni (tale modulo ha un valore meramente orientativo).

La legge approvata prevede espressamente che siano preventivamente acquisite "adequate informazioni mediche" sulle conseguenze delle scelte da fare attraverso il testamento biologico.

Validità ed attualità del testamento biologico

Per assicurare la validità del testamento biologico sarebbe opportuno **confermare o rinnovare** il suo contenuto periodicamente (almeno ogni tre/quattro anni) rendendo una dichiarazione di conferma nelle forme prescritte dalla legge.

Occorre rammentare che permane **sempre** la possibilità di cambiare le proprie decisioni o di ritrarle in ogni momento.

Il testamento biologico (o DAT)

Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la Legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017 n. 219, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge ribadisce espressamente il principio per cui **nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso**

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2018



Consiglio Notarile di Pordenone

libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il cuore della legge è l'introduzione della disciplina delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.

Che cosa sono le DAT

Sono le disposizioni/indicazioni che una persona, in previsione della sua eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche (in generale)
- singoli trattamenti sanitari (in particolare).

Le DAT sono lo strumento che consente l'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione e aiutano i sanitari, i parenti e le persone più prossime al malato nel prendere le loro decisioni.

In particolare, le DAT contribuiscono a sollevare coloro che sono direttamente coinvolti nella situazione patologica del proprio congiunto dall'onere, anche morale ed etico, di effettuare scelte decisive, in quanto, da una parte, queste persone devono tener presente il bene del paziente, e dall'altra devono fare i conti con i propri sentimenti, i quali non sempre coincidono con le scelte e gli orientamenti del diretto interessato.

Che cosa NON È il testamento biologico

Il testamento biologico ha come finalità di esprimere la volontà del paziente di ricevere, non ricevere o interrompere determinate terapie, **ma NON costituisce in nessun modo uno strumento di incentivazione all'eutanasia attiva o passiva**: si tratta di uno strumento finalizzato esclusivamente alla scelta delle terapie da prestare/non prestare/interrompere.

Quando è utile il testamento biologico

Il testamento biologico **NON contiene disposizioni relative ai trattamenti medici da ricevere nell'immediato in occasione di un incidente o di un evento improvviso**: in questi casi il medico ha l'obbligo giuridico di prestare tutte le cure ed effettuare tutti gli interventi di carattere urgente destinati a preservare la vita del paziente.

Il testamento biologico, invece, contiene disposizioni relative ai trattamenti, da prestare/non prestare/interrompere, che troveranno attuazione **quando il paziente sia stabilizzato e la sua condizione sia permanente e destinata come tale a mantenersi nel tempo.**

Qual è la novità

Da oggi le DAT si possono fare in quanto previste e consentite direttamente dalla legge.

Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se **la nutrizione e la idratazione artificiale** possano essere rifiutate: dalla legge (articolo 1, comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e, pertanto, in quanto tali, "trattamenti sanitari" a tutti gli effetti, suscettibili di essere interrotti se già intrapresi.

Chi può fare le DAT



Consiglio Notarile di Pordenone

Può presentare una DAT qualunque persona che sia **maggiorenne e capace di intendere e di volere**.

In che forma si possono manifestare le DAT

Le DAT possono essere redatte mediante:

- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio
- Scrittura privata semplice, consegnata personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

L'atto non paga nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.

Se il paziente non è in condizioni di firmare

La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni.

Le DAT si possono inoltre manifestare anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare e, nei casi di urgenza, in presenza del solo medico e di due testimoni.

Occorre una preventiva consultazione con un medico?

Sì. Come già detto, la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Si possono revocare o modificare le DAT?

Sì, in qualunque momento:

- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
- o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

Quando entrano in vigore le direttive del paziente?

Le direttive del paziente entrano in vigore qualora:

- 1) il paziente non sia più in grado di intendere e di volere o di esprimere verbalmente, o con l'ausilio di altri mezzi, le sue volontà: cioè non sia più capace di valutare e di comunicare;
- 2) il paziente entri in una fase terminale della vita: cioè quando, di fronte ad una patologia mortale o di fronte al naturale processo di morte, e secondo le valutazioni mediche, avrà aspettative di vita limitate e non sia più in grado di effettuare scelte ed esprimere la sua volontà.

Le DAT comportano quindi uno sgravio di responsabilità con riferimento alle decisioni di carattere medico da adottare: in questo senso, costituiscono un aiuto importante anche per gli stessi medici, poiché, in molti casi, solo consultando le direttive anticipate di trattamento può essere deciso se l'attivazione di determinate misure mediche corrisponde o meno all'interesse e alla volontà del paziente.



Consiglio Notarile di Pordenone

Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?

Sì. Conservano validità se e in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.

La nomina del fiduciario

Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?

Sì. La legge prevede la possibilità (**non l'obbligo**) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente (divenuto incapace) nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattendere quanto disposto, di concerto con il medico, solo nel caso in cui le disposizioni:

- appaiano palesemente incongrue
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

Chi può essere scelto come fiduciario

E' consigliabile che la scelta del fiduciario avvenga tra le persone che conoscono bene lo stile di vita, idee, convinzioni, aspettative e opinioni etiche, anche di carattere religioso, del paziente e che siano particolarmente in grado di rappresentarne la volontà ai parenti e al personale sanitario, per averne avuto comunicazione o comunque conoscenza anche in precedenza.

Si possono nominare più fiduciari?

La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno non farlo, per evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.

Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico

L'articolo 3, comma 5, della legge prescrive che in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico la decisione è rimessa al **Giudice Tutelare** su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, dei soggetti di cui all'articolo 406 del codice civile, o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Il fiduciario nominato ha l'obbligo di accettare?

No. Il fiduciario può non accettare l'incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente: se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

Il disponente può revocare o modificare il fiduciario?

Sì, lo può fare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, nelle stesse forme in cui lo ha nominato.



Consiglio Notarile di Pordenone

**Se il fiduciario viene revocato e non sostituito, o se il fiduciario rinuncia alla nomina,
le DAT perdono efficacia?**

No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria: in mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un interlocutore, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Publicità delle DAT

Dove vengono pubblicizzate le DAT?

- In un **Registro Comunale** (ove già istituito)
- In un **Registro Sanitario Elettronico su base regionale**, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In questo caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.

Manca una Banca dati a livello nazionale?

Purtroppo sì, manca. La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT.

La legge di Bilancio per il 2018 ha stanziato 2 milioni di euro per un registro nazionale, che sarà attuato in tempi attualmente **non noti**.

Il ruolo dei Notai

Il Notariato ha ultimato un **registro nazionale** (non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato) che sarà utilizzabile solo se ciò sarà reso possibile in dipendenza della entrata in vigore della nuova disciplina di legge in materia di privacy, ed entro i limiti da essa previsti.

I Notai del Distretto di Pordenone

I notai del Distretto di Pordenone, insieme al Comune di Pordenone, si sono da tempo attivati istituendo un **sistema totalmente gratuito di periodico ricevimento e autenticazione** delle dichiarazioni di volontà.

Detto servizio può essere utilizzato da tutti i cittadini residenti in un Comune dell'intera "provincia" e in alcuni comuni del limitrofo Veneto, ricompresi nel Circondario del Tribunale di Pordenone.

Per informazioni, oltre che al Comune di Pordenone (Segreteria generale, tel. 0434/392270), ci si può rivolgere al Consiglio Notarile di Pordenone, sito in via Bertossi n. 7, tel. 0434/29912.